

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 16 del 27 luglio 2018

## **PUBBLICATO IL DECRETO CONTENENTE LE MISURE ATTUATIVE DEL “BONUS PUBBLICITA”**

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari n. 17/2017 e n. 20/2017 per segnalarVi che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018 il **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 90 del 16 maggio 2018** che detta le norme attuative per la fruizione del credito d'imposta sugli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, nonché per quelli previsti nel 2018 e periodi successivi.

Il Decreto attuativo sopra citato, specifica:

- i soggetti beneficiari;
- gli investimenti ammissibili / esclusi;
- i limiti / condizioni dell'agevolazione;
- la procedura / modalità di concessione;
- l'effettuazione dei controlli.

L'articolo 8 del decreto, che riguarda le **disposizioni transitorie**, prevede due distinte istanze telematiche per le annualità 2017 (parziale) e 2018, da inoltrare dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data del 24 luglio 2018, che è quella di pubblicazione del decreto.

Di queste istanze, ad oggi manca ancora il modello, ma la pubblicazione dovrebbe avvenire a breve per garantire la possibilità di presentarle senza problemi entro i **termini previsti**, cioè **a partire dal 22 settembre prossimo ed entro il 22 ottobre**. La trasmissione avverrà attraverso un'apposita piattaforma telematica che verrà resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria provvederà alla pubblicazione del provvedimento con l'indicazione delle percentuali di spettanza del credito.

**A regime**, come previsto dall'art. 5 dal Decreto in esame, l'istanza telematica dovrà essere trasmessa nel periodo **1 marzo – 31 marzo di ciascun anno**, e costituirà una sorta di “prenotazione” del beneficio. La determinazione del credito d'imposta spettante verrà effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi con le medesime modalità utilizzate per la prenotazione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria predisporrà un elenco con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto fruibile da parte di ciascun soggetto istante, in caso di richieste superiori ai fondi stanziati. Una volta accertati gli investimenti effettuati, lo stesso Dipartimento emanerà un Provvedimento contenente l'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile.

Sono queste le principali novità del decreto, che per il resto conferma in buona sostanza i contenuti in precedenza divulgati nel documento del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri del novembre 2017 (si rimanda alla nostra circolare n. 20/2017).

Ad ogni modo riteniamo utile riassumere i punti principali della misura agevolativa che introduce un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese e dai lavoratori autonomi, nonché dagli enti non commerciali, riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il credito d'imposta è riconosciuto con le seguenti decorrenze:

-per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, rilevano gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016; esso poi spetta per gli investimenti annuali dal 1° gennaio 2018 in poi;

-per gli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, rilevano gli investimenti annuali effettuati dal 1° gennaio 2018 in poi.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (purché l'incremento sia superiore all'1%), tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziato, che costituisce tetto di spesa: **nel caso in cui le richieste di accesso all'agevolazione superino le risorse stanziato, il credito d'imposta verrà ripartito tra tutti gli aventi diritto in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante.**

Il tetto è **elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative, in via subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea: in attesa di tale autorizzazione è applicata in via provvisoria la misura ordinaria del 75%.**

Poiché la norma prevede la sussistenza di un "investimento incrementale", **sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che nel periodo precedente non hanno effettuato alcuna spesa.**

Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso, e si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'articolo 109 del Tuir (principio di competenza). **L'effettivo sostenimento delle spese va attestato** da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità o da un Revisore Legale dei conti.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24**, secondo l'articolo 17 del Dlgs 241/1997, ed è **alternativo e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (ad oggi non è ancora stato istituito il relativo codice tributo). Il credito d'imposta **va indicato nel modello Redditi** del periodo di maturazione e di utilizzo dello stesso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI